



Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OE_{mo}-USTRA)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:

Art. 2

Abrogato

Art. 5 cpv. 9

⁹ L'USTRA può esentare dalla corresponsione degli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell'allegato se l'atto ufficiale è nel suo interesse o se deve essere effettuata una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 5a cpv. 4

⁴ L'USTRA può ridurre del 50 per cento l'importo degli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell'allegato se l'atto ufficiale è nel suo interesse o se deve essere effettuata una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 10 Disposizione transitoria della modifica del gg.mm.aaaa

Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

¹ RS 172.047.40

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Allegato

(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

N. 3.1.6

Abrogato

N. 3.1.8

3.1.8	Comunicazione di dati di veicoli contenuti nell'approvazione del tipo o nella scheda tecnica, per veicolo immatricolato	
	Comunicazione di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, per veicolo immatricolato	
3.1.8.1	Dati di autoveicoli	5.50
3.1.8.2	Dati di rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore	4
3.1.8.3	Dati di ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati	1.50
3.1.8.4	Dati di veicoli in seguito all'elaborazione di un certificato di conformità in formato cartaceo ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858 ²	60–90

N. 4a

4a	Rilascio di approvazioni del tipo	
4a.1	Approvazione del tipo di veicoli e telai	
4a.1.1	Elaborazione amministrativa dei documenti	200
4a.1.2	Rilascio dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica	100
4a.1.3	Carta supplementare, integrazioni, aggiunte e correzioni	200
4a.2	Approvazione del tipo di parti e sistemi di veicoli, oggetti d'equipaggiamento e dispositivi di protezione	
4a.2.1	Approvazione del tipo con validità nazionale	100

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1.

4a.2.2	Approvazione del tipo con validità internazionale	300
4a.2.3	Predisposizione di una raccolta dati di silenziatori e catalizzatori di sostituzione sulla base di una valutazione o una certificazione di conformità oppure di un'approvazione equivalente secondo la legislazione svizzera, da inserire nell'approvazione del tipo, per approvazione del tipo trattata	50
4a.3	Emolumenti in base al tempo impiegato Gli emolumenti per l'esame amministrativo della documentazione sono calcolati in base al numero di ore impiegate. Dipendono dalla mole e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame.	70–120
4a.4	Emolumenti per la verifica della conformità	
4a.4.1	Verifiche della conformità fino a 4 ore di tempo, a forfait	500
4a.4.2	Ogni frazione di ora supplementare	100